*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 109° — Numero 183

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Sabato, 20 luglio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 20 LUGLIO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Alitalia - Linee aeree italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 9 luglio 1968. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1968. — **A.T.I.S.A. - Aereo Termica Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1968. — **Finanziaria Italiana di Investimenti - FIDI, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1968. — **Fratelli Buhler, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1968. — **Pastificio Ernesto Nieri, società per azioni, in Livorno:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1968. — **Metropolitana Milanese « M M », società per azioni, in Milano:** IX estrazione obbligazioni - 6 % 1957-1979 - del 9 luglio 1968. — **Metropolitana Milanese « M M », società per azioni, in Milano:** IX estrazione obbligazioni - 6 % 1958-1979 - del 9 luglio 1968. — **Metropolitana Milanese « M M », società per azioni, in Milano:** VII estrazione obbligazioni - 5,50 % 1960-1979 - del 9 luglio 1968. — **Metropolitana Milanese « M M », società per azioni, in Milano:** VII estrazione obbligazioni - 5,50 % 1961-1979 - del 9 luglio 1968. — **INDESIT - Industria elettrodomestici italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1968 (delibera 1960). — **INDESIT - Industria elettrodomestici italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1968 (delibera 1961). — **INDESIT - Industria elettrodomestici italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1968 (delibera 1962). — **Casa di cura del Policlinico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1968. — **Mira Lanza, società per azioni, in Mira (Venezia):** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1968. — **Eridano Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1968. — **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1968. — **Cotonificio Pietro Beldora, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 luglio 1968. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Estrazione di obbligazioni I.R.I. 6 % 1958-1974 serie B e C, del 9 luglio 1968. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Estrazione di obbligazioni I.R.I. - STET 6 % 1958-1970, del 9 luglio 1968. — **Giuntelli, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1968. — **S.p.A. Paolo Morassutti, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1968 (VII estrazione). — **S.p.A. Paolo Morassutti, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1968 (IX estrazione).

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **794**.

**Modifica dell'art. 59 del regolamento di polizia mortuaria, concernente la cremazione dei cadaveri.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 59 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è così modificato:

« La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1. — Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza.

2. — Certificato in carta libera del medico curante o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *luglio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 221, *foglio n.* 14. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. **795**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 86, relativo al corso di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti) ».

Art. 88, relativo al corso di laurea in scienze biologiche è modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti) ».

Art. 117, relativo al corso di laurea in ingegneria civile (sez. edile, idraulica e trasporti) è modificato nel senso che l'insegnamento obbligatorio sul piano della facoltà di « geologia applicata » è soppresso e sostituito da quello di « geologia applicata all'ingegneria ».

Art. 119, relativo alle norme degli esami del corso di laurea in ingegneria civile è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « L'esame di laurea consisterà nella discussione di un progetto particolare presentato come tesi ».

Art. 120, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è modificato nel senso che gli insegnanti obbligatori sul piano della facoltà di « impianti elettrici II » e « misure elettriche II » sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« Impianti di trasformazione e distribuzione della energia elettrica »;

« Misure sulle macchine elettriche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *luglio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 221, *foglio n.* 44. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **796**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 75. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

Dopo l'art. 81 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.

*Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche*

Art. 82. — Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

*Biennio*:

1) analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
(*) 2) anatomia umana;
(*) 3) botanica farmaceutica;
(*) 4) chimica fisica;
(*) 5) chimica generale ed inorganica;
(**) 6) chimica organica I;
(*) 7) fisica;
8) fisiologia generale;
(*) 9) istituzioni di matematiche;
10) microbiologia e igiene.

*Triennio*:

11) analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
(*) 13) biochimica applicata;
(*) 14) chimica biologica;
(*) 15) chimica degli alimenti;
(*) 16) chimica farmaceutica applicata;
(*) 17) chimica farmaceutica e tossicologia I;
(*) 18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
(**) 19) chimica organica II;
(*) 20) farmacologia e farmacognosia;
21) impianti dell'industria farmaceutica;
22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) metodi fisici in chimica organica;
24) saggi e dosaggi farmacologici;
(*) 25) tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

(*) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
Chimica delle sostanze organiche naturali;
(*) complementi di chimica tossicologica;
(*) microchimica;
chimica dei prodotti dietetici;
chimica dei prodotti cosmetici.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *luglio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 221, *foglio n.* 36. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **797**.

**Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « B. Lanino », di Vercelli.**

N. 797. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « B. Lanino », di Vercelli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *luglio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 221, *foglio n.* 9. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1968, n. 798.

**Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di statistica, con sede in Roma.**

N. 798. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di statistica, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1968*
*Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 10.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. 799.

**Erezione in ente morale della « Pia casa di riposo per anziani poveri », con sede in Persico Dosimo.**

N. 799. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Pia casa di riposo per anziani poveri », con sede in Persico Dosimo (Cremona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1968*
*Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 110.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968

**Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Danaide ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1952, registro n. 14 Difesa Marina, foglio numero 361, con il quale la corvetta « Danaide » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 27 febbraio 1943;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3746 del 16 gennaio 1968 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico*

La corvetta « Danaide », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1968

SARAGAT

TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968*
*Registro n. 13 Difesa-Marina, foglio n. 158*

**(6793)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968.

**Sostituzione di un membro del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'Ordine di Vittorio Veneto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1968, concernente la nomina del consiglio del predetto Ordine;

Considerato che occorre sostituire uno dei membri, che non può attendere all'incarico, per malattia;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il contrammiraglio, a disposizione, Eduardo Magaldi è nominato membro del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, in sostituzione del contrammiraglio a disposizione, Francesco Ferrari.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1968

SARAGAT

GUI

**(6764)**

---

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1968.

**Scioglimento del consiglio comunale di Langhirano.**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Langhirano, al quale, per legge, sono assegnati 20 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 22 novembre 1964, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi, singolarmente, di una decisiva prevalenza numerica.

Nel febbraio 1965, la giunta municipale fu costituita con elementi appartenenti a due gruppi consiliari ma, poi, e precisamente dal dicembre 1966, essa rimase composta di esponenti di un solo raggruppamento, sprovvisto di una maggioranza precostituita; peraltro, pur se con difficoltà, riuscì a funzionare, avvalendosi dell'apporto esterno di due consiglieri di diverso orientamento.

Senonchè, questi, nel gennaio del corrente anno, manifestarono il loro aperto dissenso nei confronti della giunta, particolarmente in riferimento all'impostazione del bilancio preventivo per l'anno 1968.

Mentre nella seduta del 23 febbraio 1968, il predetto bilancio non conseguì l'approvazione (avendo ottenuto dieci voti favorevoli ed altrettanti contrari), la successiva adunanza del 16 marzo u. s. si concluse infruttuosamente.

Allora, il prefetto, allo scopo di provocare una chiarificazione della situazione che non aveva consentito al consiglio comunale di far luogo all'approvazione del bilancio 1968, malgrado fosse ampiamente trascorso il termine del 15 ottobre 1967 (art. 305 del testo unico 1934 della legge comunale e provinciale), dispose, d'ufficio, la convocazione dell'organo consiliare per la deliberazione del bilancio predetto.

Però, nell'adunanza tenutasi il 1° aprile 1968, il bilancio non fu approvato, avendo riportato soltanto nove voti favorevoli ed otto contrari ma non avendo ottenuto il suffragio della maggioranza dei consiglieri in carica prescritto dall'art. 310 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Peraltro, il prefetto, allo scopo di richiamare il consiglio alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente disfunzione, ha nuovamente convocato, d'ufficio, il consiglio stesso per la deliberazione del bilancio, facendo notificare ai singoli consiglieri l'avvertimento formale che l'eventuale ulteriore carenza in ordine all'adempimento negletto avrebbe determinato il ricorso allo scioglimento nell'organo consiliare.

Neppure tale estremo esperimento ha avuto esito positivo, in quanto anche nell'adunanza tenutasi il 18 aprile 1968 è mancata sul bilancio la qualificata maggioranza richiesta dal su menzionato art. 310 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Di fronte alla costatata immobilità del consiglio comunale, il prefetto, al fine di tutelare gli interessi dell'ente, ha proposto — a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — lo scioglimento dell'organo consiliare disponendo, frattanto, la sospensione dell'organo stesso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Il risultato negativo della votazione relativa al bilancio 1968 — malgrado la formale diffida del prefetto — ha confermato l'esistenza di uno stato permanente di crisi che non ha consentito al consiglio comunale l'assolvimento del fondamentale obbligo di legge, quale l'approvazione del bilancio.

Pertanto, si ritiene che ricorrano gli estremi per fare luogo al proposto scioglimento del consiglio comunale di Langhirano.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 22 maggio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Langhirano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del direttore di sezione dott. Renzo Torelli.

Roma, addì 29 giugno 1968

*Il Ministro*: TAVIANI

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Langhirano si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1968;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 maggio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Langhirano è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Renzo Torelli, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

(6976)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1968.

**Osservanza di un prezzo minimo alla esportazione di campane, forme per cappelli ed altre acconciature, trecce e manufatti simili.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 566, relativa all'attuazione di un regime di prezzi minimi all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1966, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 gennaio 1967, n. 14, concernente la tabella « Export »;

Ritenuta la necessità di subordinare all'osservanza di un prezzo minimo di vendita la esportazione di campane, forme per cappelli, copricapi ed altre acconciature nonchè trecce e manufatti simili (vd. 46.01, ex 65.01 B, ex 65.02, 65.04) al fine di salvaguardare le posizioni acquisite sui mercati esteri attraverso la fornitura di prodotti di elevato livello qualitativo;

Decreta:

Art. 1.

E' subordinata all'osservanza di un prezzo minimo di vendita la esportazione, verso tutte le destinazioni, dei seguenti prodotti:

- vd. 46.01 - Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riunite in strisce;
- vd. ex 65.01 B - Campane non formate nè cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro di lana, per cappelli;
- vd. ex 65.02 - Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate nè cerchiate, escluse quelle di lana, di seta, di cotone e di strisce di tessuto o di feltro;
- vd. 65.04 - Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo tra loro, strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti.

Art. 2.

E' istituito presso l'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) un comitato con il compito di procedere alla formazione ed al periodico aggiornamento del listino dei prezzi minimi, di cui all'articolo precedente così composto:

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
una rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
un rappresentante della Regione sarda;
un rappresentante della Regione siciliana;
un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il comitato suddetto è presieduto dal rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

A far parte del predetto comitato possono essere chiamati, inoltre, cinque esperti scelti dal Ministro per il commercio estero fra i rappresentanti delle categorie interessate.

Art. 3.

Per i prodotti da esportare compresi nelle voci doganali sopraindicate la rispondenza del prezzo di vendita con i prezzi minimi stabiliti nei listini di cui all'articolo precedente è accertata dagli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, apponendo un « visto » sulla denuncia e benestare bancario e sulla relativa fattura.

Il « visto » di cui al comma precedente è apposto esclusivamente dagli uffici periferici dell'Istituto nazionale per il commercio estero di Firenze e Milano per i prodotti da esportare compresi nella voce di tariffa ex n. 65.01 B e, dagli uffici di Bologna, Firenze, Milano, San Benedetto del Tronto e Verona, per quelli compresi nelle voci di tariffa numeri 46.01, ex 65.02 e 65.04.

Art. 4.

Il Ministro per il commercio con l'estero provvederà con successivo decreto alla nomina dei componenti del comitato di cui all'art. 2, su designazione delle amministrazioni interessate.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1968

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
TOLLOY

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

**(7003)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1968.

**Determinazione per il periodo 1° settembre 1967-31 agosto 1968 della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1963, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il 90° giorno dal termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del cennato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1967-31 agosto 1968, al 7,50 %.

Il presente decreto interministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1968

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

**(6687)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1968

**Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati delle sigarette Virginia ed Eva, dei sigaretti Roma, del trinciato Medio e del tabacco da fiuto Radica fermentata.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1959, atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 66, con il quale il prezzo di vendita al pubblico dei sigaretti Roma, del trinciato Medio e del tabacco da fiuto Radica fermentata venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Visto il decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106, con il quale il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette Virginia ed Eva venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Considerato che lo smercio dei suddetti prodotti è in continua costante diminuzione, per cui è stata disposta la cessazione delle relative lavorazioni;

Atteso che occorre pertanto provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati dei cennati prodotti;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

I sigaretti Roma, il trinciato Medio, il tabacco da fiuto Radica fermentata, le sigarette Virginia ed Eva sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1968

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1968*
*Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 27*

**(6739)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.

**Quinta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967-68 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1959, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1967, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1967-1968, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »;

Visti i propri decreti 1° ottobre 1967, 20 novembre 1967, 1° febbraio 1968 e 15 marzo 1968, con i quali sono state apportate alcune variazioni agli stati di previsione della gestione principale e della gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Considerata la necessità di adeguare alcuni stanziamenti di bilancio alle effettive necessità della gestione del F.A.P.L. per l'esercizio 1967-68;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione principale del F.A.P.L., per l'esercizio 1967-68, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESE

Titolo I - *Spese ordinarie*

*In aumento*

Capitolo 1 — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori . . . . . L. 531.000.000

*In diminuzione*

Capitolo 3 — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456) . . . . L. 531.000.000

Roma, addì 3 giugno 1968

*Il Ministro*: Bosco

**(6765)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1968.

**Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria) e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 12 del suddetto decreto-legge n. 867, con il quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere in una o più quote, negli anni finanziari 1967 e 1968, speciali certificati di credito, fino ad un ricavo netto di lire 90 miliardi, da rimborsare in due rate uguali con decorrenza 30 giugno 1969 e 31 dicembre 1969 e fruttanti interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno;

Visto il medesimo art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 867, con il quale è stato stabilito:

*a*) che con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, saranno determinati i capitali nominali da emettere e i relativi prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, nonchè ogni altra condizione e modalità riguardante il collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — e l'emissione dei titoli stessi;

*b*) che gli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito in parola, nonchè gli interessi relativi agli anni 1967 e 1968 saranno fronteggiati con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, ed il decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, con i quali sono state disposte provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968;

Visto il proprio decreto n. 251350/66/E/4, in data 23 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1968, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 368, con cui, in esecuzione dell'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 867, è stata disposta la emissione di una prima quota di certificati speciali di credito, per un importo in valore nominale di lire 50.000.000.000, con scadenza 31 dicembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 252145/66/E, in data 16 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il giorno 3 aprile 1968, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 30, con cui il netto ricavo conseguito dall'emissione dei certificati di credito sopraindicati è stato accertato in lire 49.666.667.000;

Ritenuto che, a termine del summenzionato art. 12 del decreto-legge n. 867, si debba procedere, ora, alla emissione della seconda ed ultima quota di certificati

speciali di credito per l'anno finanziario 1968 per un importo, in valore nominale, che consenta di acquisire un ricavo netto sufficiente per coprire l'ulteriore finanziamento della spesa prevista dalla cennata disposizione legislativa;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di procedere sollecitamente all'emissione della seconda quota dei certificati di credito per acquisire le somme occorrenti per il raggiungimento delle finalità previste dalla più volte ricordata norma di legge, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, l'emissione di speciali certificati di credito 5 %, con scadenza 31 dicembre 1969, per una seconda ed ultima quota pari, in valore nominale, a lire 45.000.000.000 (quarantacinquemiliardi) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, meno i dietimi d'interesse dalla data del versamento al 30 giugno 1968;

tasso d'interesse: annuo: 5 % pagabile in due rate semestrali posticipate;

commissione di collocamento: 0,80%.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 90 serie da lire 500 milioni ciascuna. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva espressa in numeri romani; i titoli nell'ambito di ciascuna serie sono contraddistinti da numerazione progressiva espressa in numeri arabi.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa, nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, a tutti gli effetti, ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi, benefici, esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, ed, in conseguenza, i certificati medesimi sono, in particolare, esenti:

*a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

*b*) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni;

*c*) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i certificati suddetti sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamenti d'ufficio e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 31 dicembre 1968 e l'ultima il 31 dicembre 1969.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole d'interessi dei certificati di credito, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in due rate di lire 22.500.000.000 ciascuna, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La prima rata dei certificati di credito sarà rimborsata alla scadenza del 30 giugno 1969, mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 5 maggio dell'anno 1969, o il giorno successivo, qualora il primo fosse festivo, presso la Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

La residua seconda rata dei certificati di credito sarà rimborsata direttamente alla scadenza, stabilita al 31 dicembre 1969.

I certificati di credito saranno rimborsati tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le somme relative ai certificati di credito si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata bianca, in fogli piegabili in due.

Sulla prima facciata del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in filigrana il disegno di una nave petro-

liera, mentre in alto è riportato lo stemma della Repubblica Italiana, seguito dalla dicitura « Ministero del Tesoro » — Direzione Generale del Tesoro — Interventi per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi (Decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098) seconda emissione certificati speciali di credito 5 % 1968-1969.

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero dei certificati, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse e del richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per la eventuale dichiarazione del Ministero del tesoro concernente l'intestatario del certificato.

La facciata chiude con lo spazio per la dicitura « Il Ministro ».

Sulla seconda facciata del titolo sono riportati gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, nonchè il piano di ammortamento.

Sulla terza facciata del titolo, per quanto riguarda i certificati al portatore, sono tracciate n. 3 cedole con l'indicazione, per ciascuna di esse, della legge che ne autorizza la emissione, del tasso d'interesse e della durata dei certificati di credito, della scadenza delle rate semestrali d'interesse e dell'importo relativo, nonchè del numero della serie e di quello progressivo, mentre la quarta facciata rimane in bianco.

Per i certificati nominativi, sulla terza facciata del titolo è posta, in alto, solo la dicitura « Annotazioni di vincolo o di tramutamento », mentre sulla quarta facciata sono tracciati numero 3 compartimenti nei quali sono indicati la scadenza delle rate semestrali d'interesse e l'importo relativo.

Le leggende sulla prima facciata del titolo sono stampate, rispettivamente, per i certificati al portatore in calcografia e per i certificati nominativi in litografia; le leggende sulle altre facciate dei titoli sono stampate in litografia.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione;

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia stessa le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, e dalle tasse postali e sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario ed agli enti locali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico agli appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *giugno* 1968
*Registro n.* 18 *Tesoro, foglio n.* 340

*Piano di ammortamento dei certificati speciali di credito per l'importo, in valore nominale, di lire* 45.000.000.000, *emessi a termine dell'art.* 12 *del decreto-legge* 2 *ottobre* 1967, *n.* 867, *convertito, con modificazioni, nella legge* 1° *dicembre* 1967, *n.* 1098, *al tasso d'interesse del* 5% *annuo.*

| Data | Quote interessi | Quote capitale | Pagamenti semestrali | Debito residuo |
|---|---|---|---|---|
| 1° luglio 1968 . . . . . . . | — | — | — | 45.000.000.000 |
| 31 dicembre 1968 . . . . . . | 1.125.000.000 | — | 1.125.000.000 | 45.000.000.000 |
| 30 giugno 1969 . . . . . . | 1.125.000.000 | 22.500.000.000 | 23.625.000.000 | 22.500.000.000 |
| 31 dicembre 1969 . . . . . . | 562.500.000 | 22.500.000.000 | 23.062.500.000 | — |
| | 2.812.500.000 | 45.000.000.000 | 47.812.500.000 | |

(6685)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1968.

**Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230 e il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 2 dicembre 1967, concernente l'emissione dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977, per complessive nominali lire 523 miliardi, di cui 194 miliardi netti da utilizzare per il conferimento di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 967, sopraindicato;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 390, con la quale il ricavo dell'emissione dei buoni del tesoro novennali predetti, da conferire, a termine del citato decreto-legge n. 967, al fondo costituito con il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è stato aumentato, per l'anno 1968, da lire 194 miliardi a lire 202 miliardi netti;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129, del 21 successivo;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del tesoro novennali, i quali non recano la indicazione della citata legge 18 marzo 1968, n. 390, essendo essi all'atto della pubblicazione della stessa, in fase di avanzata lavorazione;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1968 a quella n. 18, di scadenza 1° gennaio 1977.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il « Campanone della torre dell'orologio in Venezia, battuto dai Mori », nel corpo del titolo e il « Ponte di Rialto », in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice floreale sostenuta in basso da una formella con ornamenti dello stesso genere e scudo centrale; all'interno una targa delimitata in alto da un motivo ornamentale architettonico ad ovali, che segue l'andamento del timpano e si appoggia a due mensole schiacciate, tra le quali vi è la riproduzione di un particolare del quadro di Paolo Caliari, detto il Veronese: « Il trionfo di Venezia »; alla base della targa, nelle due parti estreme che sporgono, vi sono due motivi decorativi architettonici identici, ottenuti con una successione di gocce.

Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti e limitato a sinistra, in basso e a destra da striscette a disegni di linea semplice, è interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare a linee ondulate con fondino a tinta leggerissima, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5 % - a premi - di scadenza 1° gennaio 1977 - Legge 29 aprile 1967, n. 230, Decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 - e Decreto Ministeriale 13 novembre 1967 - Titolo appartenente alla serie (numero della serie) del capitale nominale di lire (importo in lettere) rappresentante (segue l'indicazione del numero, in lettere) Buoni unitari - di lire cinquemila ciascuno (seguono il numero o i numeri di iscrizione del titolo) - fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) - iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° gennaio 1968 - Roma, 1° gennaio 1968 - Il Direttore Generale (Mazzaglia) - V° per la Corte dei conti (C. Danusso) - il Direttore di Divisione (D'Amico) - N. 578.100 di pos. (Serie IV) ».

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo, a tratteggio trasversale, reca, sul fondino a mezza tinta, un pannello a forma rettangolare a motivi floreali stilizzati.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977; al centro la leggenda « Annotazioni relative al pagamento dei premi », seguita da apposito spazio; in basso, la indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Gen. del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo della cedola, in cifre), nonchè, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Novennali 5 % - a premi - di scadenza 1° gennaio 1977 - Legge 29 aprile 1967, n. 230, decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 - e decreto ministeriale 13 novembre 1967 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero o dei numeri di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « 5 % - B.T.N. 1977 - 5 % ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
» » » 10.000 in rosso-bruno;
» » » 20.000 in arancione;
» » » 50.000 in verde-smeraldo;
» » » 100.000 in bruno;
» » » 500.000 in grigio-lavagna;
» » » 1.000.000 in viola-malva;
» » » 5.000.000 in bruno-seppia;
» » » 10.000.000 in verde-pisello.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni e da lire dieci milioni è colorata litograficamente, rispettivamente, in giallo-avorio e in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione delle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *luglio* 1968
*Registro n.* 20 *Tesoro, foglio n.* 34

**(6688)**

---

DECRETO PREFETTIZIO 2 luglio 1968.

**Ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità di Lucca.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 17582/3ª, del 7 maggio 1965, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 7 maggio 1965-6 maggio 1968;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del consesso, scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

*Presidente*:
il prefetto.

*Componenti*:
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Lucca;
l'ingegnere capo del genio civile di Lucca;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente del capoluogo;
l'ufficiale sanitario del comune di Lucca;
Carraro dott. Gian Antonio, medico condotto;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
Sbragia geom. Domenico, presidente ospedali ed ospizi di Lucca;
Spaziante prof. dott. Ermenegildo, direttore sanitario ospedali ed ospizi di Lucca;
Mucio prof. dott. Giuseppe, primario medico degli ospedali ed ospizi di Lucca;
Coppola prof. dott. Valdemaro, primario chirurgo degli ospedali ed ospizi di Lucca;
Bocci prof. dott. Franco, primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia;
Lombardi dott. Michele, medico-chirurgo cardiologo.
Pasquinucci prof. dott. Gaetano, primario ospedaliero di pediatria;
Mancini avv. Natale, esperto in materie amministrative;
Piccioli ing. Luigi e Giovannini ing. Piero, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
Sciortino dott. Giuseppe, rappresentante dell'ordine dei medici;
Ghirlanda dott. Emilio, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Melosi dott. Giov. Battista, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Selmi Agnese, ostetrica, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Arrighi A.S.V. Lilly, rappresentante del collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;
Brogi Giuseppe, rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia medica;
Molignoni dott. Guido, direttore della sede di Lucca dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Martinelli dott. Pietro, rappresentante dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;
Nardi dott. Osvaldo Pilade, rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza malattie.

*Segretario*:
Cascini dott. Vincenzo, consigliere di 3ª classe della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Lucca, addì 2 luglio 1968

*Il prefetto*: PONZANO

(6689)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « La Capitanata », con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1968, il dott. Scarimboli Celestino è stato nominato liquidatore della società cooperativa « La Capitanata », con sede in Foggia, costituita per rogito Trojano in data 4 settembre 1952, rep. 4543, in sostituzione dei signori Favino Potito e Scoglietti Antonio, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(6743)

### Scioglimento di tre società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) agricola fra coloni affittuari piccoli proprietari, con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna), costituita per rogito Barisono in data 3 marzo 1952;

2) edilizia « Tele-Coop. », con sede in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 26 giugno 1963, repertorio numero 22877;

3) La Libreria del Popolo, con sede in Vercelli, costituita per rogito Quagliano in data 15 novembre 1945, repertorio numero 4751.

(6745)

### Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1968, è stato rigettato il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall'ing. Angelo Fossati inteso ad ottenere l'annullamento: 1) della delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni in data 15 marzo 1965, approvata con decreto ministeriale 15 maggio 1965, nelle statuizioni con le quali è stato introdotto l'esame per la promozione alla qualifica di ingegnere principale ed è stata disposta la riduzione a metà, nell'ambito di ciascun ruolo, dell'anzianità di qualifica richiesta dal nuovo ordinamento per la promozione alla qualifica corrispondente a quelle delle tabelle allegate alla delibera impugnata; 2) di tutti gli atti preparatori, comunque connessi con la delibera impugnata e del provvedimento ministeriale di approvazione.

(6800)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della seconda cattedra di storia medioevale e della seconda cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, sono vacanti la seconda cattedra di storia medioevale e la seconda cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7072)

### Vacanza della cattedra di storia della critica d'arte presso la Scuola normale superiore di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Scuola normale superiore di Pisa, è vacante la cattedra di storia della critica d'arte, alla cui copertura la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della predetta scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7073)

### Vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di politica economica e finanziaria alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7074)

### Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata, è vacante la cattedra di storia della filosofia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7075)

### Vacanza della cattedra di diritto romano e della cattedra di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, sono vacanti la cattedra di diritto romano, e la cattedra di procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7076)

### Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica matematica e del raddoppiamento della cattedra di analisi matematica II presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, sono vacanti la cattedra di istituzioni di fisica matematica e il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica II alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7077)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 13.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

| Denominazione del debito | Numero di iscrizione | INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Prest. ricostr. 3,50% | 40012 | Beneficio parrocchiale di Cesello di Brianza (Como) . . | 25.000 |

**(6746)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

### Corso dei cambi del 19 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA . . . . . | 622,57 | 622,50 | 622,52 | 622,56 | 622,50 | 622,23 | 622,54 | 622,56 | 622,57 | 622,60 |
| $ Can. . . . . | 579,75 | 579,40 | 580,90 | 580,20 | 579 — | 579,58 | 580,02 | 580,20 | 579,75 | 579,90 |
| Fr Sv. . . . . | 144,83 | 144,76 | 144,80 | 144,77 | 144,70 | 144,79 | 144,7850 | 144,77 | 144,83 | 144,78 |
| Kr D. . . | 82,90 | 82,90 | 82,86 | 82,855 | 83,10 | 82,95 | 82,83 | 82,855 | 82,90 | 82,90 |
| Kr N. . . . . . | 87,16 | 87,15 | 87,22 | 87,17 | 87,20 | 87,06 | 87,1550 | 87,17 | 87,16 | 87,16 |
| Kr Sv. . . . . | 120,48 | 120,50 | 120,50 | 120,47 | 120,30 | 120,95 | 120,48 | 120,47 | 120,48 | 120,48 |
| Fol. . . | 171,94 | 171,86 | 171,90 | 171,89 | 171,80 | 171,88 | 171,88 | 171,89 | 171,94 | 171,98 |
| Fr B. . . . | 12,47 | 12,48 | 12,485 | 12,49 | 12,45 | 12,06 | 12,48 | 12,49 | 12,46 | 12,46 |
| Franco francese . . | 125,20 | 125,17 | 125,12 | 125,18 | 125,20 | 125,09 | 125,18 | 125,18 | 125,20 | 125,18 |
| Lst . . . | 1488,85 | 1488,20 | 1488,10 | 1488,45 | 1488 — | 1488,15 | 1488,30 | 1488,45 | 1488,85 | 1488,50 |
| Dm. occ . . . . | 155,29 | 155,32 | 155,30 | 155,28 | 155,20 | 155,54 | 155,27 | 155,28 | 155,29 | 155,30 |
| Scell. Austr. . . . . | 24,13 | 24,05 | 24,13 | 24,1240 | 24,10 | 24,06 | 24,1255 | 24,1240 | 24,13 | 24,13 |
| Escudo Port. . . . | 21,78 | 21,78 | 21,75 | 21,775 | 21,80 | 21,69 | 21,7750 | 21,775 | 21,78 | 21,78 |
| Peseta Sp. . . . . . | 8,93 | 8,93 | 8,9425 | 8,934 | 8,90 | 8,92 | 8,9325 | 8,934 | 8,93 | 8,93 |

### Media dei titoli del 19 luglio 1968

| | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 . . . . . . . | 106,05 |
| Redimibile 3,50% 1934 . . . . . . . . | 100,375 |
| Id. 3,50% (Ricostruzione) . . . . . . | 84,075 |
| Id. 5% (Ricostruzione) . . . . . . . | 96,25 |
| Id. 5% (Riforma fondiaria) . . . . . . | 95,05 |
| Id. 5% (Città di Trieste) . . . . | 95,20 |
| Id. 5% (Beni Esteri) . . . . | 94 — |
| Id. 5,50% (Edilizia scolastica) . . . . | 98,25 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 . . | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976 . . . | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 . . . | 99,025 |
| Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969) . . | 100 — |
| » 5% ( » 1° gennaio 1970) . | 100,025 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1971) . . | 100 — |
| » 5% ( » 1° aprile 1973) . . | 99,975 |
| » 5% ( » 1° aprile 1974) . . | 100 — |
| » 5% ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5% ( » 1°-10-1975) II emiss. | 99,975 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1977) | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 19 luglio 1968

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA . . . . . . . . . . . . | 622,55 |
| 1 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . | 580,11 |
| 1 Franco svizzero . . . . . . . . . . . | 144,777 |
| 1 Corona danese . . . . . . . . . . . . | 82,842 |
| 1 Corona norvegese . . . . . . . . . . . . | 87,162 |
| 1 Corona svedese . . . . . . . . . . . . | 120,475 |
| 1 Fiorino olandese . . . . . . . . . . . . | 171,885 |
| 1 Franco belga . . . . . . . . . . | 12,485 |
| 1 Franco francese . . . . . . . . . | 125,18 |
| 1 Lira sterlina . . . . . . . . . . . | 1488,375 |
| 1 Marco germanico . . . . . . . . | 155,275 |
| 1 Scellino austriaco . . . . . . . . | 24,125 |
| 1 Escudo Port. . . . . . . . . . . . . | 21,775 |
| 1 Peseta Sp. . . . . . . . . . . . . . | 8,933 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successeive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo fisici specialità geofisici.

Art 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 127.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età, alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale, e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica e dell'attitudine psicofisica richieste per il servizio quale ufficiale in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa (Aeronautica), a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduata nelle 3 categorie: 1. Ottimo, 2. Buono, 3. Sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione nella quale dovrà essere indicato il ruolo e la specialità per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 00100 Roma, non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la sua posizione nei riguardi del servizio militare;

la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti dalla lettera *c*) di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero difesa - Direzione generale del personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esami non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per i militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi múniti di documenti di identità personale.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) matematica (prova scritta);
2) fisica (prova scritta);
3) meccanica (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative).

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti, facoltativi di lingue estere, consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco. E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da uno a venti.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Per ciascuna prova, il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire, per ciascuna prova obbligatoria almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

*a*) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

*b*) diploma rilasciato dal Consiglio nazionale delle ricerche - Centro nazionale per la fisica dell'atmosfera e meteorologia, attestante la conseguita specializzazione come ricercatore di fisica della atmosfera e meteorologia;

*c*) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso e superamento di esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera;

*d*) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

*e*) brevetti aeronautici di pilota e di osservatore;

*f*) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

*g*) copia stato di servizio o foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

*h*) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie, sarà formata sommando:

*a*) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto in ciascuna prova obbligatoria moltiplicato per il coefficiente 10;

*b*) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè moltiplicato per 10/11 se originariamente riferito a 110);

*c*) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere:

per la lingua inglese: il punto di merito, semprechè non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: 6 punti se il punto di merito è compreso tra 12 e 18/20, 12 punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20;

*d*) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica; 4 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »; 2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati, aggiungendo alla suddetta somma:

16 punti per l'attestato rilasciato a coloro che siano risultati idonei al corso del Consiglio nazionale delle ricerche per ricercatori di fisica dell'atmosfera e meteorologia;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre quella che ha dato diritto all'ammissione;

3 punti per l'attestato rilasciato da una università della Repubblica di superamento di esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di corso strettamente affine);

2 punti per il brevetto di pilotaggio aereo o di osservatore;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1/2 a 3 punti secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quello cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *f*) e *h*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, nè impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio — (per gli ufficiali) — e copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla dichiarazione integrativa.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria nel limite dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo la nomina, i vincitori qualora in possesso dei prescritti requisiti fisici, potranno, a loro domanda, essere avviati alle scuole di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1968

*Il Ministro:* TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *giugno* 1968
*Registro n.* 18 *Difesa, foglio n.* 186

---

PROGRAMMA DI ESAME

ESAMI OBBLIGATORI

*Matematica*:

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di analisi algebrica e infinitesimale, geometria analitica e proiettiva.

*Fisica*:

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Misure ed errori di misure - Teoria cinetica dei gas - Termologia-termodinamica: primo e secondo principio con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei - Campi elettrici e magnetici - Conduzione elettrica - Campi e correnti variabili - Emissione, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche - Corpo nero - Principio di ottica geometrica e fisica - Fondamenti di struttura delle materie e di fisica nucleare.

*Meccanica*:

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Vettori ed analisi dei campi scalari e vettoriali - Meccanica del punto e principi di meccanica dei Sistemi - Proprietà meccaniche dei solidi, liquidi e gas - Meccanica dei fluidi - Propagazione di perturbazione nei mezzi continui.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

---

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - 1° sezione -* 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . : e codice postale n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . . .

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di esserese cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (4) . . .

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera: . . . . .

. . . . . . lì . . . . .
(data)

Firma . . . . . . .
(Per esteso cognome e nome leggibilee)

Visto: per l'autenticità della firma (5)
. . . . . . . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. Specificare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare, inoltre, se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

**(6556)**

**Concorso per titoli per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di trecentocinquanta ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di trecentocinquanta ufficiali di complemento dei seguenti ruoli dell'Aeronautica militare;

Ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

Ruolo ingegneri, ruolo chimici, ruolo fisici e ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

Ruolo commissariato e ruolo amministrazione del Corpo di commissariato;

Ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

*a*) gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, appartenenti ai ruoli indicati al precedente art. 1, che abbiano compiuto un periodo di almeno tre mesi di servizio di prima nomina, ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali nonchè fornito un sufficiente rendimento, durante il servizio prestato;

*b*) gli ufficiali di complemento, appartenenti ai ruoli indicati al precedente art. 1, che al termine del servizio di prima nomina siano stati trattenuti in servizio, abbiano prestato servizio continuativo da trattenuti ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato;

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni 5, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Il periodo di servizio prestato dai candidati di cui alla lettera *b*) del presente articolo, nel grado di ufficiale, escluso quello corrispondente al servizio di prima nomina, è computato ai fini della ferma volontaria di cui sopra.

Il periodo minimo di 3 mesi di servizio, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, deve intendersi riferito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui al precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare della Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 2ª sezione, 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare sulla domanda (vedi allegato n. 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione militare (Arma o Corpo, ruolo e specialità di appartenenza, data di inizio del servizio militare nell'Aeronautica militare, data di inizio e di compimento del servizio di ufficiale di complemento di prima nomina; i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti dovranno inoltre dichiarare di aver prestato servizio continuativo da trattenuti).

I candidati dovranno altresì impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni 5, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Nella domanda i candidati dovranno precisare l'ente presso il quale prestano servizio ed il loro recapito, sia civile che militare, comprendente il numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica, 2ª divisione concorsi, 2ª sezione, 00100 Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dei candidati, o da un notaio, o dal comandante di Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

*a*) dichiarazione rilasciata dal dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nella Aeronautica militare (vedi allegato 2)

A tal fine il dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza, dovrà sottoporre a visita medica il candidato stesso;

*b*) attestati comprovanti i corsi di specializzazione superat-i, od in atto frequentati, ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare, durante il servizio di ufficiale di complemento. Gli attestati dovranno indicare oltre alle generalità dei candidati, la denominazione precisa dei corsi, le date dell'inizio e del termine dei corsi stessi.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati sui documenti matricolari, essi dovranno invece essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati.

Nel caso si tratti di corsi che i candidati stiano frequentando, essi dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi si stanno effettuando.

*c*) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi dai quali i candidati dipendono una relazione concernente la posizione militare, i servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità militari e quelle tecnico professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi (vedi allegato n. 3).

Tale relazione dovrà essere compilata e firmata dall'autorità dalla quale il candidato dipende per il suo impiego e dovrà essere revisionato dal comandante del Corpo.

In base alle qualità dimostrate dal candidato ed al rendimento fornito dal candidato stesso, la relazione dovrà concludersi con uno dei seguenti giudizi: ottimo - buono - sufficiente - insufficiente.

Il giudizio dovrà essere espresso sia dal compilatore che dal revisore della relazione. In caso di contrasto tra i giudizi finali, sarà preso in considerazione quello del revisore che dovrà, però, precisare i motivi del dissenso.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti superi il numero dei posti disponibili, l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque avverrà nell'ordine della graduatoria formata da un'apposita commissione nominata con successivo decreto.

La predetta graduatoria sarà formata sommando i punteggi assegnati ai seguenti titoli posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso:

*a*) per i servizi prestati dai candidati dopo la nomina ad ufficiali di complemento, le qualità militari e tecnico professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi, punti da 1 a 15, secondo criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

*b*) per la frequenza di corsi di specializzazione ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare, durante il servizio di ufficiale di complemento, punti 1 per ogni mese di frequenza o frazione di mese superiore a giorni 15.

Tale punteggio sarà attribuito sia ai candidati che abbiano superato gli esami di fine corso, sia ai candidati che frequentino i corsi di cui trattasi.

Il predetto punteggio non dovrà essere invece attribuito ai candidati dimessi, per qualsiasi motivo, dai corsi di specializzazione di cui sopra e nel caso si tratti di corsi per i quali non siano previsti esami finali.

*c*) per il superamento degli esami finali dei corsi di specializzazione di cui alla precedente lettera *b*), punti da 1 a 5, secondo criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

I punteggi di cui alle lettere *b*) e *c*) sono cumulabili.

Sono altresì cumulabili i punteggi da attribuire per la frequenza o il superamento di esami finali di diversi corsi di specializzazione.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Il Ministro può escludere dal concorso e dall'ammissione alla ferma volontaria di anni 5, per deficienti qualità militari o per scarso rendimento, i candidati che non ritenessero di ammettere alla ferma stessa.

Art. 7.

L'amminissione alla ferma volontaria di anni 5 decorre dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina e sarà concessa, nel limite dei posti indicati dal precedente art. 1 ai candidati in possesso dei requisiti richiesti, nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 6.

I candidati classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto all'ammissione alla ferma di cui sopra.

I candidati che, successivamente alla domanda di partecipazione al concorso e prima dell'emanazione dei provvedimenti di concessione della predetta ferma, vengano collocati, per qualsiasi motivo, in congedo, saranno esclusi dalla ferma stessa ed i posti rimasti vacanti potranno, a giudizio insindacabile del Ministero, essere coperti dai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla ferma di cui trattasi, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, potrà altresì coprire, seguendo l'ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni cinque, potranno chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento della ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Art. 9.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza del la ferma stessa, gli ufficiali hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1968

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *luglio* 1968
*Registro n.* 20 *Difesa, foglio n.* 212

---

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 400)

ALLEGATO 1

*Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sez. - viale dell'Università, 4* — ROMA

Io sottoscritto nato a . . . . . . . . . .
provincia di . . . . . il . . . . . . . . .
chiedo di partecipare al concorso per l'ammissione alla ferma volontario di anni cinque bandito con decreto ministeriale . . . . . . . . . . .;

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . . . . .;
di non aver riportato condanne penali (2);
di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . nell'anno . . . .;
di appartenere al (3) . . . . . . . .;
di avere iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (4) . . . . . . .;
di avere iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il . . . . . . . . e di compiere (o aver compiuto) il predetto servizio di prima nomina il . . . . . .;
di essere stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina e di aver prestato servizio continuativo fino alla data odierna. Il trattenimento in servizio scade il (5) . . . . . . . .;
di prestare servizio presso (6) . . . . . . . cod. post. . . .;
di avere il seguente recapito militare (6) . . . . cod. post. . . .;
di avere il seguente recapito civile (6) . . . . . cod. post. . . . . . . . . .

Io sottoscritto mi impegno a vincolarmi alla ferma volontaria di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Allego i seguenti documenti:
1) . . . . . . . . .
2) . . . . . . . . .
ecc. . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7).
. . . . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Indicare l'Arma o il Corpo, il ruolo e la specialità di appartenenza.

(4) Allievo a ferma volontaria, allievo ufficiale di complemento, s. tenente di complemento, ecc.

(5) Solo per i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti in servizio.

(6) I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente, tutte le variazioni inerenti la sede di servizio ed il recapito militare e civile, con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.

(7) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, o da un notaio, o dal comandante di Corpo.

ALLEGATO N. 2

(Timbro dell'ente

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) . . . . nato . . . . (provincia di . .), il sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . . lì . . . . .

Il dirigente il servizio sanitario

(1) Indicare il grado, l'Arma o Corpo, ruolo e specialità, il cognome e nome del candidato.

ALLEGATO N. 3

(Timbro dell'ente

RELAZIONE

prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale . del concorso di ammissione alla ferma volontaria di anni cinque, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371 (da servire esclusivamente ai fini del concorso stesso).

1) *Posizione militare del candidato*:

*a*) Il (1)

*b*) Ha iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (2)

*c*) Ha iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il

*d*) Compirà (o ha compiuto) il predetto servizio di prima nomina il .

*e*) E' stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina ed ha prestato servizio continuativo fino alla data odierna. Il trattamento in servizio scade il (3) .

2) *Servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare* (4).

3) *Qualità militari dimostrate dal candidato* (5).

4) *Qualità tecnico professionali dimostrate dal candidato* (6)

5) *Rendimento fornito dal candidato* (7).

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato meritevole della seguente classifica (8) . . . . .

. . . lì . . . .
(data)

Il compilatore
(Timbro e firma del compilatore)

Visto la suesposta relazione giudico il candidato meritevole della seguente classifica (9) . . . . .

. . . lì . . . .
(data)

Il revisore
(Timbro e firma del revisore)

(1) Indicare il grado, l'Arma o Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.
(2) Indicare il grado iniziale del candidato: allievo a ferma speciale, ufficiale di complemento, sottotenente, ecc.
(3) la lettera *e*) riguarda solo gli ufficiali trattenuti.
(4) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione, ed eventualmente quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.
(5) Esporre in breve sintesi le qualità fisiche, morali, di carattere e disciplinari, precisando le eventuali punizioni disciplinari.
(6) Esporre in breve sintesi le qualità tecnico professionali del candidato.
(7) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato.
(8) Ottimo - Buono - Sufficiente - Insufficiente.
(9) In caso di contrasto con il giudizio del compilatore, il revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

**(6941)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Assegnazione dei vincitori del concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie vacanti nei comuni della classe terza.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 16 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 29 aprile 1967, con il quale è stato indetto il concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie vacanti nei comuni della classe terza;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 12 giugno successivo, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso suddetto;

Viste le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno dei candidati ha concorso e tenuto conto, altresì, della rinuncia di alcuni candidati;

Visto l'art. 30 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

I sottonotati candidati, vincitori del concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie vacanti nei comuni della classe terza, sono assegnati, a decorrere dal 10 agosto 1968, alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Magnani Giovanni: Cormano (Milano);
2. Panzica Giacomo: Riva (Trento);
3. Lovera Ambrogio: Consorzio Cuorgnè-San Colombano Belmonte (Torino);
4. Califano Riccardo: Pomigliano d'Arco (Napoli);
5. Sanfratello Ippolito: Meda (Milano);
6. Russo Luigi: Castellanza (Varese);
7. Vitale Francesco: Cantù (Como);
8. Milano Alberto: Canelli (Asti);
9. Mistretta dott. Francesco: Novi Ligure (Alessandria);
10. Scalia dott. Benedetto: Aci Catena (Catania);
11. Franzoni Ferrante: Orzinuovi (Brescia);
12. Graziani Mario: Loano (Savona);
13. Russomanno dott. Guido: Castel S. Pietro Terme (Bologna);
14. Sallustio dott. Vito: Cerro Maggiore (Milano);
15. Cappa Francesco: Cardito (Napoli);
16. Cipriani dott. Valdo: S. Giovanni in Persiceto (Bologna);
17. Crisopulli dott. Domenico: Todi (Perugia);
18. Felice dott. Pio: Cassano d'Adda (Milano);
19. Pissardo Pietro: S. Mauro Torinese (Torino);
20. Bertino dott. Giuseppe: Urbino (Pesaro-Urbino);
21. Di Stefano Ruggero: Domodossola (Novara);
22. Rotolo Simone Pietro: Salemi (Trapani);
23. Sciuto Giuseppe: Scandicci (Firenze);
24. Maddaloni Pasquale: S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno);
25. Lupo Cosimo: Porretta Terme (Bologna).

I prefetti delle province interessate sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

**(6776)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici.**

Nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1968 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 6 luglio 1968 il decreto ministeriale 14 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1968, registro n. 7 Finanze, foglio n. 93, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1965.

**(6905)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

**Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 19531 in data 20 maggio 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti a 30 novembre 1964;
Visto il decreto n. 25911 in data 29 maggio 1967, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso;
Visto il decreto n. 29150/64 del 25 maggio 1968, con il quale venne sostituito un componente della commissione;
Considerato che il dott. Bonaventura Costabile, componente la predetta commissione, per impegni d'ufficio è impedio a partecipare ai lavori della commissione;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;
Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Guido Contardi, vice prefetto ispettore, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1964, in sostituzione del dott. Bonaventura Costabile.

Chieti, addì 1° luglio 1968

*Il medico provinciale*: SOLLECITO

(6717)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Forlì**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1967, n. 946, con cui venne bandito concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cesena;
Visto il successivo decreto in data 27 marzo 1968, n. 1630, con il quale furono ammessi a partecipare al concorso quattordici concorrenti;
Visto il proprio decreto n. 6382 in data 5 gennaio 1968, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i verbali della predetta commissione che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;
Ritenuti regolari gli atti del concorso;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Malavasi Luigi . . . . . punti 172,848
2. Roberti Domenico Orazio . . . . . » 145,606
3. Rampone Giuseppe . . . . . » 144,103

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e de comune di Cesena.

Forlì, addì 28 giugno 1968

*Il medico provinciale*: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2321 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cesena;
Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del vincitore secondo l'ordine della graduatoria stessa;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1955, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente dott. Luigi Malavasi, idoneo nel concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e de comune di Cesena.

Forlì, addì 28 giugno 1968

*Il medico provinciale*: ROBERTI

(6782)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2184 del 30 aprile 1966, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche dei comuni di Buccheri, Buscemi e Mililli, vacanti al 30 novembre 1965;
Visto il decreto dell'assessorato regionale per l'igiene e la sanità n. 56 dell'11 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 20 maggio 1967, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice;
Visto il proprio decreto n. 8316 del 22 dicembre 1966, con il quale venne stabilito l'ammissione agli esami dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice;
Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse;

1. Spano Vito . . . . . . . . . punti 49,65
2. Marino Carmelo . . . . . . . . » 46,68
3. Gulizia Sebastiano . . . . . . . » 45,17
4. Greco Giulio . . . . . . . . » 43,07
5. Lombardo Alfio . . . . . . . . » 40,92
6. Gianni Salvatore . . . . . . . . » 37,24
7. Alicata Salvatore . . . . . . . . » 35,31

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Siracusa, di questo ufficio e dei comuni di Buccheri, Buscemi e Melilli.

Siracusa, addì 25 giugno 1968

*Il medico provinciale*: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3985 del 25 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idoneo nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di Buccheri, Buscemi e Melilli, vacanti al 30 novembre 1965;

Viste le sedi indicate dai concorrenti nell'ordine delle loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, classificati nell'ordine della graduatoria in premessa indicata, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicata:

1) Spanò Vito: Buccheri;
2. Marino Carmelo: Melilli;
3) Greco Giulio: Buscemi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Siracusa, di questo ufficio e dei comuni di Buccheri, Buscemi e Melilli.

Siracusa, addì 25 giugno 1968

*Il medico provinciale:* GALIA

(6748)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1864 del 15 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento, bandito con decreto n. 635 del 2 febbraio 1967;

Visto il proprio decreto n. 3146 del 22 maggio 1968, con il quale il dott. Corrado Buonanno è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Durazzano;

Considerato che il predetto sanitario ha rinunciato all'assegnazione di tale condotta;

Viste le rinuncie intervenute da parte dei dottori Angelo Sabato Covino e Clemente Servodio, aventi diritto, nell'ordine, all'assegnazione della condotta in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire la stessa al concorrente che segue in graduatoria, dott. Emilio Biasucci;

Visto l'ordine di preferenza espressa dai candidati idonei nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con reg.o decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e sucessive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 3146 del 22 maggio 1968, il dottor Emilio Biasucci è dichiarato vincitore della condotta medica di Durazzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 8 luglio 1968

*Il medico provinciale:* SEGRETO

(6969)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 1 del 2 gennaio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto n. 1950 dell'11 aprile 1968;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso in premessa specificato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Strollo Rosina | punti | 61,509 |
| 2. Turra Paolina | » | 60,832 |
| 3. Rita Angela | » | 60,446 |
| 4. Cavaliere Domenica | » | 59,931 |
| 5. Scaraggi Leonarda | » | 59,475 |
| 6. Pandolfo Vittoria Antonietta | » | 58,759 |
| 7. Granati Maria Teresa | » | 58,166 |
| 8. Rubino Maria Vincenza | » | 56,195 |
| 9. Circiello Chiara | » | 49,507 |
| 10. Favia Anna | » | 46,029 |
| 11. Iacovelli Anna Maria | » | 42,024 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Potenza, addì 3 luglio 1968

*Il medico provinciale:* CIUFFREDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista il proprio decreto n. 3876 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1966;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono state dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate:

1) Strollo Rosina: Latronico;
2) Turra Paolina: Tramutola;
3) Rita Angela: Ripacandida;
4) Cavaliere Domenica: Rivello;
5) Scaraggi Leonarda: Castelmezzano;
6) Pandolfo Vittoria Antonietta: Cersosimo;
7) Granati Maria Teresa: Calvera;
8) Circiello Chiara: Gallicchio;
9) Iacovelli Anna Maria, Teana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Potenza, addì 3 luglio 1968

*Il medico provinciale:* CIUFFREDA

(6780)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna**

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 7098 in data 1° settembre 1966, venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1965;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 2031 prot. n. 55 in data 4 gennaio 1968, comprendenti la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 nonchè gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Baldini Virginia . . . punti 80,1526
2. Tarlazzi Lucia . . . . . . . . » 67,7042
3. Tasini Evelina . . . . » 62,9805
4. Casadio Gaddoni Ornella . . . . » 62,6448
5. Osti Marcella . . . . . » 62,5574
6. Mosconi Marina . . . . . » 58,9576
7. Bartolini Lucia . . . » 54,5992

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bologna, addì 24 giugno 1968

*Il medico provinciale*: SABATTINI

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2141 prot. 4656 in data 24 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 7098 in data 1° settembre 1966;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Considerato che con decreto n. 1997, prot. n. 7196 in data 24 ottobre 1967, è stata stralciata dal bando di concorso citato la condotta unica del comune di Argelato;

Vista la comunicazione 21 giugno 1968, pervenuta al n. 4647, con cui la concorrente Baldini Virginia, prima classificata nella graduatoria delle idonee, rinuncia alla condotta unica del comune di Castel di Casio;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La candidata Tarlazzi Lucia è dichiarata vincitrice del concorso citato in premessa per la condotta ostetrica unica del comune di Castel di Casio.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bologna, addì 25 giugno 1968

*Il medico provinciale*: SABATTINI

**(6779)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

**Rettifica del decreto 25 settembre 1967 concernente la graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2949 in data 25 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 6 ottobre 1967, con il quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'assegnazione di condotte veterinarie vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1965;

Visto il verbale dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice;

Considerato che per mero errore materiale, si è omesso di indicare nel decreto predetto tra gli idonei, il nominativo del dott. Basso Giuseppe, undicesimo nella stessa graduatoria;

Ritenuto, pertanto, che occorre rettificare il decreto di cui sopra integrando la graduatoria di merito mediante l'inserimento all'undicesimo posto della stessa, del nominativo del dott. Basso Giuseppe;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 2949 indicato in premessa è rettificato mediante l'inserimento all'undicesimo posto della graduatoria approvata con lo stesso, del nominativo del dott. Basso Giuseppe, idoneo con punti 49.

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 26 giugno 1968

*Il veterinario provinciale*: CANCELLIERI

**(6783)**

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DELL'ASSISTENZA SOCIALE E DELL'ARTIGIANATO

**Scioglimento d'ufficio di cinquantacinque società cooperative ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile**

Con delibera della Giunta regionale n. 3342 in data 11 giugno 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Soc. Coop. C.E.L.B. Edile e Lavoro con sede in Budoia (Pordenone), costituita per rogito F. Sartori in data 3 settembre 1946 rep. n. 1281/1546.

2) Soc. Coop. di consumo elettrica della Pradis con sede in Clauzetto (Pordenone), costituita per rogito Del Bianco in data 6 gennaio 1946 rep. n. 13319.

3) Soc. Coop. Consumo di Erto Casso con sede in Erto Casso (Pordenone), costituita per rogito R. Gerardis in data 30 novembre 1945 rep. n. 2349.

4) Soc. Coop. Case Popolari Economiche « Domus » con sede in Spilimbergo (Pordenone), costituita per rogito Del Bianco in data 23 giugno 1949 rep. n. 17462/11968.

5) Soc. Coop. Edilizia Spilimberghese con sede in Spilimbergo (Pordenone), costituita per rogito M. Chiaruzzi in data 12 giugno 1957 rep. n. 4533.

6) Soc. Coop. di produzione lavoro Lavoratori di Arduins e Casiacco con sede in Arduins di Vito d'Asio (Pordenone), costituita per rogito Del Bianco in data 12 maggio 1946 rep. n. 13648.

7) Soc. Coop. di Trasporto Facchini Sacilese con sede in Sacile (Pordenone), costituita per rogito A. Passannante in data 26 settembre 1965 rep. n. 31692.

8) Soc. Coop. di Trasporto Autotassametristi con sede in Trieste, costituita per rogito M. Mamolo in data 24 agosto 1955 rep. n. 857.

9) Soc. Coop. Circolo di Coltura con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste), costituita per rogito B Sandrin in data 4 giugno 1950 rep. n. 45164.

10) Soc. Coop. Estrattiva Lavoratori Liberi di Albaro Vescova con sede in Muggia (Trieste), costituita per rogito G. Iviani in data 8 ottobre 1951 rep. n. 54012/7762.

11) Soc. Coop. edilizia « Arno » Personale non insegnante Dipendenti Università di Trieste con sede in Trieste, costituita per rogito M. Mamolo in data 19 aprile 1958 rep. n. 5026/503.

12) Soc. Coop. edilizia « Adige » fra Dipendenti non di ruolo Insegnanti Università con sede in Trieste, costituita per rogito M. Mamolo in data 19 aprile 1958 rep. n. 5025/502.

13) Soc. Coop. edilizia « Ateneo » fra il Personale non insegnante Dipendenti Università degli Studi con sede in Trieste, costituita per rogito M. Mamolo in data 19 aprile 1958 repertorio n. 5024/501

14) Soc. Coop. edilizia « SCEDA » dipendenti A.C.E.G.A.T. con sede in Trieste, costituita per rogito V. Clarich in data 7 febbraio 1961 rep. n. 12601.

15) Soc. Coop. edilizia « ORION » Dipendenti Soc. Orion Petrolchimica Dal Pozzo con sede in Trieste, costituita per rogito M. Froglia in data 14 giugno 1957 rep. n. 32309/5325.

16) Soc. Coop. Edilizia Alveare con sede in Trieste, costituita per rogito G. Poilucci in data 30 novembre 1963 rep. n. 4303/386.

17) Soc. Coop. Edilizia Raffaello con sede in Trieste, costituita per rogito G. Modugno in data 7 luglio 1963 rep. n. 21561/1414.

18) Soc. Coop. « San Sergio » Edif. fra Lavoratori con sede in Trieste, costituita per rogito M. Mamolo in data 22 aprile 1958 rep. n. 5032/505.

19) Soc. Coop. Avicola Regionale di Trieste « C.A.R.T. » con sede in Trieste, costituita per rogito G. Dandri in data 11 marzo 1963 rep n. 51236/7164.

20) Soc. Coop. Edilizia Mutilati Invalidi di Guerra Combattenti e Reduci con sede in Fagagna (Udine), costituita per rogito G. Squatrio in data 30 dicembre 1954 rep. n. 1157.

21) Soc. Coop. di consumo con sede in Gonars (Udine), costituita per rogito L. Udina in data 22 giugno 1955 repertorio n. 5237/1687.

22) Soc. Coop. Pescatori Giuliani e Dalmati Foce Tagliamento con sede in Latisana (Udine), costituita per rogito N. Quarantotto in data 18 ottobre 1954 rep. n. 9328.

23) Soc. Coop. « C.I.L.F.A. » Impresa Legnami Faggio Aff. con sede in Manzano (Udine), costituita per rogito L. Rubini in data 7 gennaio 1953 rep. n. 5049/3808.

24) Soc. Coop. Centro Raccolta Comm. Latte fra Produttori con sede in Ruda (Udine), costituita per rogito N. Quarantotto in data 31 gennaio 1952 rep. n. 7288.

25) Soc. Coop. Laminatori del Ferro di produzione e Lavoro con sede in Udine, costituita per rogito G. Bronzin in data 18 maggio 1955 rep. n. 21368/10653.

26) Soc. Coop. Operai - Lavoratori del Ferro con sede in Udine, costituita per rogito G. Bronzin in data 10 marzo 1956 rep. n. 22961/11104.

27) Soc. Coop. edilizia « Anna Rosa » (già Speranza) con sede in Udine, costituita per rogito G. Zaina in data 28 giugno 1957 rep. n. 20038.

28) Soc. Coop. edilizia « Casa Mia » fra Dip. civili di ruolo dello Stato con sede in Udine, costituita per rogito V. Zanardi Landi in data 23 maggio 1956 rep. n. 1/1.

29) Soc. Coop. edilizia « Erica » con sede in Udine, costituita per rogito U. Grignaschi in data 8 febbraio 1964 repertorio n. 15277/6422.

30) Soc. Coop. edilizia « La Democratica » con sede in Udine, costituita per rogito G. Bronzin in data 9 ottobre 1962 repertorio n. 31117/14945.

31) Soc. Coop. edilizia « La Udinese » con sede in Udine, costituita per rogito G. Bronzin in data 13 marzo 1950 rep. numero 11867/7676.

32) Soc. Coop. edilizia « Maria Cristina » con sede in Udine, costituita per rogito U. Grignaschi in data 4 giugno 1964 rep. n. 16441/6719.

33) Soc. Coop. edilizia « Nuova Domus » tra Impiegati dello Stato con sede in Udine, costituita per rogito F. Barone in data 1° giugno 1957 rep. n. 22962.

34) Soc. Coop. edilizia « Piemonte » fra Impiegati dello Stato con sede in Udine, costituita per rogito G. Zaina in data 27 marzo 1962 rep. n. 34103/13662.

35) Soc. Coop. edilizia « Carnaro » Profughi Giuliani con sede in Udine, costituita per rogito C. Squatrito in data 27 maggio 1960 rep. n. 3366/1729.

36) Soc. Coop. Anonima Fra Falegnani di produzione e lavoro con sede in Cervignano del Friuli (Udine), costituita con rogito N. Quarantotto in data 13 ottobre 1945 rep. n. 3133/2059.

37) Soc. Coop. Lavoratori Porpetto di Produzione Lavoro con sede in Porpetto (Udine), costituita per rogito G. Faina in data 16 giugno 1946 rep. n. 9700/6773.

38) Soc. Coop. produzione lavoro di Povoletto con sede in Povoletto (Udine), costituita per rogito E. Tavasani in data 14 aprile 1946 rep. n. 3743.

39) Soc. Coop. di produzione lavoro « Italia » fra e pro Disoccupati e Salariati con sede in Udine costituita per rogito A. Cavalieri in data 3 febbraio 1949 rep. n. 31066/13785.

40) Soc. Coop. di produzione e lavoro « La Modernissima » con sede in Udine, costituita per rogito G. Zaina in data 3 maggio 1949 rep. n. 11294/7755.

41) Soc. Coop. Costruzione di Attimis di produzione lavoro con sede in Attimis (Udine), costituita per rogito G. Privileggio in data 7 settembre 1945 rep. n. 7179/3129.

42) Soc. Coop. Autotrasporti Servizi Pubblici con sede in Manzano (Udine), costituita per rogito V. Simonetti in data 21 giugno 1945 rep. n. 2682/2020.

43) Soc. Coop. Produzione e Lavoro con sede in Palazzolo dello Stella (Udine), costituita per rogito E. Tavasani in data 23 settembre 1945 rep. n. 3405/2139.

44) Soc. Coop. di consumo Del Popolo con sede in Villanova di S. Daniele del Friuli (Udine), costituita per rogito N. Mareschi in data 31 agosto 1945 rep. n. 1985/1510.

45) Soc. Coop. di produzione lavoro Costruzioni Ricostruzioni Edili Scavi e Demolizioni « C.R.E.S.D. » con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine), costituito per rogito G. Zaina in data 28 settembre 1947 rep. n. 10301/7147.

46) Soc. Coop. di trasporto Renato Del Rin con sede in Udine, costituita per rogito A. Cavalieri in data 26 giugno 1945 rep. n. 20144/11458.

47) Soc. Coop Agricola di Consumo con sede in Colloredo di M. Albano (Udine), costituita per rogito E. Tavasani in data 3 maggio 1946 rep. n. 3787/2368.

48) Soc. Coop. Mortegliancse Autotrasporti con sede in Mortegliano (Udine), costituita per rogito G. Bronzin in data 24 agosto 1945 rep. n. 7160/4728.

49) Soc. Coop. di produzione lavoro « Libertà » con sede in Pagnacco (Udine) costituita per rogito A. Cavalieri in data 23 giugno 1945 rep. n. 20133/11454.

50) Soc. Coop. di produzione lavoro « Montes » con sede in Palmanova (Udine), costituita per rogito E. Iogna in data 22 giugno 1945 rep. n. 4744.

51) Soc. Coop. Operaia di Pradamano e Buttrio con sede in Pradamano (Udine), costituita per rogito G. Bronzin in data 12 gennaio 1946 rep. n. 7443.

52) Soc. Coop. di produzione lavoro Patrioti per Imprese boschive con sede in Tarcento (Udine), costituita per rogito A. Pividori in data 4 agosto 1945 rep. n. 4002.

53) Soc. Coop. di lavoro « Friuli » con sede in Udine, costituita per rogito A. Cavalieri in data 29 novembre 1946 rep. n. 24059.

54) Soc. Coop. Prod. Lavori e Trasporto (già CO.TRA.PO.) con sede in Codroipo (Udine), costituita per rogito Udina in data 12 giugno 1945 rep. n. 97.

55) Soc. Coop. Casa della Cooperazione Friulana con sede in Udine, costituita per rogito G. Bronzin in data 28 novembre 1950 rep. n. 12729.

**(6785)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.